



**LEGGE REGIONALE 07 Ottobre 2008 n. 35**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 08/10/2008 n. 13 Parte Prima**

**LEGGE N.35 del 2008 - Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico))

1. All'articolo 46 della l.r. 4/1999 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“5. Nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno. Tali boschi devono essere opportunamente tabellati.”.

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2008

\_\_\_Num:0035

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:13

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2008